

## Periodo di comportamento cd. prolungato: significato di prognosi

Massimo Menegotto *Avvocato giuslavorista, Studio legale Mdp Associati di Vicenza*

 Il Tribunale di Vicenza, in una recente ordinanza, chiarisce il significato da attribuire al termine «prognosi» in relazione all'ipotesi relativa al periodo di comportamento cd. prolungato, prevista dall'art. 2, comma 13, del Ccnl Metalmeccanica Industria

Tribunale di Vicenza 12 dicembre 2012

G.U. dott. Manuel Bianchi; Ric. D.S.; Res. M. Srl  
**Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comportamento - Ammissibilità - Significato del termine prognosi - Interpretazione del Ccnl di categoria**

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comportamento, l'espressione «prognosi», richiamata dall'art. 2, comma 13, sez. IV, titolo VI, del Ccnl Metalmeccanica Industria, secondo il quale il lavoratore che alla scadenza del periodo di comportamento cd. breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi ha diritto al riconoscimento del prolungamento del periodo di comportamento, deve essere interpretata nel senso letterale ed etimologico del termine.

Deve quindi intendersi come previsione del decorso della malattia e della sua presumibile guarigione e non come durata della malattia stessa.

### Il caso

Il ricorrente, dipendente presso la società resistente, con qualifica di operaio di IV livello, veniva licenziato il 23.12.2011 per superamento del periodo di comportamento cd. breve, previsto dall'art. 2,

comma 9, titolo VI, sez. IV, del Ccnl Industria Metalmeccanica<sup>(1)</sup>.

In base alla predetta normativa, infatti, il periodo massimo di assenza per malattia con diritto alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti aventi, come il ricorrente, un'anzianità di servizio superiore ai 6 anni, è pari a di 12 mesi.

Poiché il lavoratore alla data del 23.12.2001 aveva raggiunto un totale di assenze per malattia di 396 giorni, calcolati nei tre anni precedenti l'ultimo evento morboso, veniva licenziato dall'azienda.

Il licenziamento veniva però impugnato dal lavoratore il quale poi, con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/2012, adiva il Tribunale di Vicenza chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento subito e conseguentemente la condanna della datrice di lavoro a reintegrarlo nelle mansioni precedentemente ricoperte e a risarcirgli il danno subito, ex art. 18, legge n. 300/1970, nella formulazione ante riforma Fornero, oltre al pagamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta per legge.

Il lavoratore contestava le assenze per malattia indicate nella lettera di licenziamento e, comunque, negava che le stesse superassero il periodo di comportamento previsto dal Ccnl di settore; rivendicava, in particolare, il diritto all'automatico riconoscimento del periodo di comportamento cd. prolungato (12 mesi + 6 mesi), previsto dalla specifica ipotesi di cui all'art. 2, comma 13, sez. IV, Titolo VI, del Ccnl Industria Metalmeccanica<sup>(2)</sup> che, a suo dire, trovava applicazione nella fattispecie, essendo stato assente per malattia dal 15.5.2011, con prognosi fino al 6.1.2012.

Tale assunto del lavoratore avrebbe trovato fondamento nei «dati prognosi e dati diagnosi», conte-

(1) Art. 2, comma 9, titolo VI, sez. IV, del Ccnl Industria Metalmeccanica:

«In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comportamento breve, di:

a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;  
 b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;  
 c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso».

(2) Art. 2, sez. IV, Titolo VI, comma 13, Ccnl Metalmeccanica Industria:

«A decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comportamento prolungato viene riconosciuto automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comportamento breve abbia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi».

nuti nell'ultimo certificato rilasciato il 5.12.2011 dal medico curante, nel quale venivano riportate le seguenti diciture: «Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal 16.5.2011» e «Viene assegnata prognosi clinica a tutto il 6.1.2012».

In base a tali diciture parte ricorrente sosteneva che la prognosi della malattia al momento del licenziamento fosse di sei mesi (dal 16.5.2011 al 6.1.2012) e, quindi, di durata superiore a tre mesi, così come richiesto dall'art. 2, comma 13, del Ccnl summenzionato.

La società resistente, viceversa, dopo aver precisato che il lavoratore, così come indicato nella lettera di licenziamento, alla data del 23.12.2001 aveva raggiunto un totale di assenze per malattia di 396 giorni, calcolati nei tre anni precedenti l'ultimo evento morboso, ribadiva la legittimità del licenziamento, in quanto la fattispecie non rientrava nell'ipotesi del periodo di comporto cd. prolungato, invocato da controparte.

A sostegno della propria tesi rilevava che il lavoratore allo scadere del periodo di comporto cd. breve, contrariamente a quanto dallo stesso asserito, non aveva in corso una malattia con prognosi pari e/o superiore a tre mesi, tale da giustificare il prolungamento del periodo di comporto, così come previsto dal comma 13, dell'art. 2, del contratto collettivo summenzionato.

Come infatti risultava dagli atti di causa, il lavoratore aveva presentato all'azienda un certificato medico rilasciato il 5.12.2011, con una prognosi fino al 6.1.2012 e cioè con prognosi di un solo mese.

Ad ulteriore conferma parte resistente evidenziava che anche esaminando i certificati di malattia precedentemente inviati dal lavoratore si poteva agevolmente constatare come in ognuno di essi non fosse mai stata indicata una prognosi superiore ai tre mesi tanto è vero che dal 16.5.2011 al 5.12.2011 il ricorrente aveva inviato alla datrice di lavoro ben 13 certificati di malattia.

Secondo l'azienda, alla luce di tali circostanze, appariva pacifica l'infondatezza della tesi avversaria, la quale confondeva, del tutto strumentalmente, il concetto di prognosi con quello di durata della malattia.

La società resistente rilevava infatti come la disposizione del Ccnl fosse chiara e precisa nel legare il prolungamento del periodo di comporto cd. breve alla sussistenza di una malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi, intendendosi per tale la previsione del decorso della malattia e la sua presumibile guarigione in un lasso di tempo, appunto, pari o superiore ai tre mesi e non, come erroneamente

sostenuto da controparte, alla durata della malattia medesima.

### La pronuncia

Il giudice di merito, aderendo alla tesi della società resistente, ha ritenuto infondata la domanda del lavoratore, statuendo che l'esatta interpretazione del termine «*prognosi*» fosse quella fornita dalla parte convenuta.

Secondo il Tribunale, infatti, non bisognava stravolgere il significato letterale (ed etimologico) del termine prognosi, il quale indica appunto un giudizio di previsione sul futuro andamento di un fenomeno che, nel caso di specie, riguardava l'esito della malattia.

Secondo il giudicante, quindi, alla data del 22.11.2011, coincidente con la scadenza del periodo di comporto cd. breve (12 mesi), era pacifico che il ricorrente non potesse invocare una prognosi certificata maggiore o uguale a tre mesi, così come richiesto dall'art. 2, comma 13, del Ccnl di categoria, in quanto nel certificato medico rilasciato il 5.12.2011 veniva indicata una prognosi di un solo mese (fino 6.1.2012).

Osserva infine il magistrato che, forse, la tesi esposta nel ricorso avrebbe avuto qualche maggiore *chance* ove il lavoratore avesse potuto computare periodi di malattia successivi al 22.11.2011 che,

fra loro sommati, superassero (o eguagliassero) i tre mesi complessivi. Essendosi però limitata parte ricorrente a far valere periodi di malattia precedenti a quella data, è giocoforza, alla luce del significato del termine prognosi, giudicarli irrilevanti ai fini dell'applicazione della norma convenzionale controversa.

*Il termine «prognosi» indica un giudizio di previsione sul futuro andamento della malattia*

### Riflessi della pronuncia

Non risultando precedenti specifici sul punto, la sentenza in commento è sicuramente interessante ed offre spunti di riflessione in merito al significato da attribuirsi al termine «*prognosi*», in relazione all'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 13, del Ccnl Metalmeccanica Industria, al fine di determinare l'applicabilità o meno del periodo di comporto cd. prolungato.

Sul punto il Tribunale di Vicenza non ha avuto dubbi e, con un'argomentazione sintetica ma convincente, ha optato per un'interpretazione letterale del termine, tale da non stravolgerne il significato etimologico. La scelta appare condivisibile in quanto la tesi sostenuta dal lavoratore, seppur apprezzabile da un punto di vista strategico, non appare supportata da idonea documentazione e da adeguate argomentazioni.